

**PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR FVG
IN MERITO ALLA VARIANTE N. 42**

RELAZIONE

Pasian di Prato 24.11.2014

Il tecnico comunale pianificatore
(arch. Ugo Giambanco)

Servizio Urbanistica

Responsabile del servizio : geom. Flavio Picco
Via Roma n. 46, 33037 Pasian di Prato

INDICE

A) PREMESSA

Considerazioni Generali.....	1
------------------------------	---

B) CONTENUTI DELLA VARIANTE

Analisi della situazione antecedente.....	2
Modifiche cartografiche proposte dalla variante.....	3
Modifiche delle norme di attuazione.....	4
Finalità della variante.....	5
Parti interessate dalle variazioni urbanistiche e rispetto dei limiti di flessibilità.....	6

C) II RICORSO AMMINISTRATIVO

Brevi cenni al Ricorso Amministrativo e ai contenuti della sentenza del TAR.....	7
--	---

D) PRESA D'ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE E NUOVA SITUAZIONE CARTOGRAFICA

Presa d'atto.....	9
Cartografia.....	9

E) NUOVA SITUAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Modifiche alle Norme.....	10
---------------------------	----

F) ALLEGATI

Documenti allegati.....	11
-------------------------	----

Considerazioni Generali

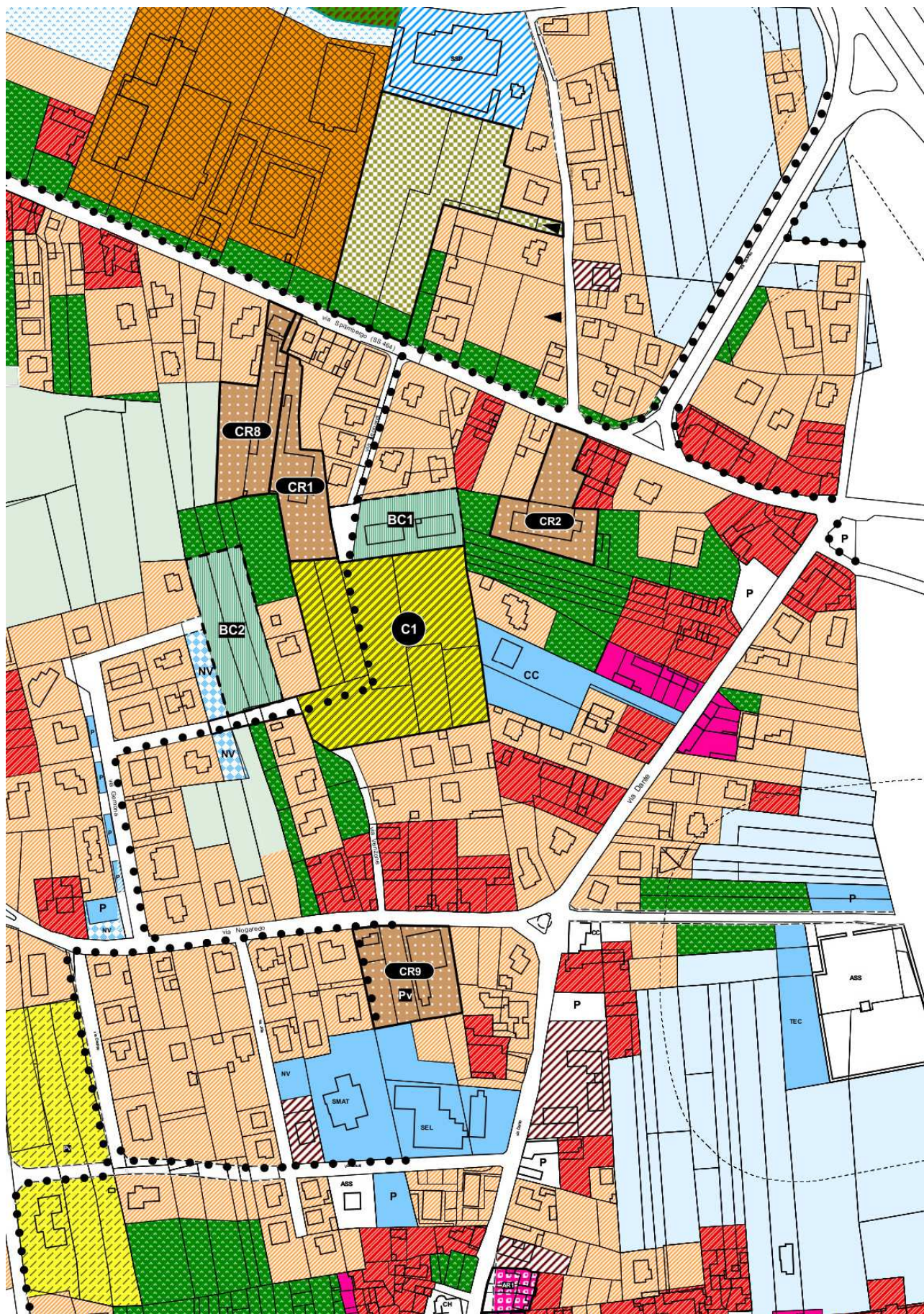
Il Comune di Pasian di Prato è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale adeguato alla legge regionale 52/1991 (seconda legge urbanistica regionale) e al decreto regionale 126/1995 (revisione degli standards urbanistici regionali) con variante n. 8, entrata in vigore nell'anno 1999. Successivamente il piano è stato modificato con varianti parziali. Tra queste rileva particolare interesse la variante n. 42, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.02.2008 e successivamente approvata con deliberazione dello stesso Consiglio Comunale n. 59 del 04.08.2008.

La suddette deliberazioni sono state annullate in parte con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia in data 06.11.2013 , Prot. Com. 139 del 07.01.2014, su ricorso di un gruppo di cittadini residenti in Via Gemona.

L'Amministrazione Comunale adesso deve prendere formalmente atto di quanto avvenuto e modificare il P.R.G.C. sia da un punto di vista grafico che normativo.

Prima di ogni cosa ricordiamo al punto B) i contenuti della suddetta variante.

SITUAZIONE PRIMA DELLA VARIANTE



Analisi della situazione

Il P.R.G.C. prevedeva la presenza di un comparto DI LOTTIZZAZIONE “C1” COLLOCATO tra Via Gemona e la S.S. 464 Via Spilimbergo (adesso S.R. 464) a Passons, servito dal prolungamento di Via Gemona dalla zona ovest e via Leopardi da Nord. All'interno di questo sistema stradale, lo strumento urbanistico collocava anche un percorso ciclabile di previsione, che attraversava l'intero comparto. Tale assetto viario presupponeva l'acquisizione al patrimonio pubblico di Via Leopardi, sebbene esterna al comparto, essendo essa di proprietà privata. La larghezza della suddetta via però è insufficiente per ospitare una viabilità a doppio senso di marcia e contemporaneamente la pista ciclabile, inoltre l'immissione in essa da Via Spilimbergo risultava pregiudizievole alla sicurezza stradale.

Va inoltre ricordato che Via Gemona , partendo da Via Nogaredo, proseguiva verso nord e possiede all'estremità settentrionale uno slargo per l'inversione di marcia. La larghezza totale della strada era di ml. 14,40 comprendente marciapiedi su entrambi i lati, di cui uno dalla larghezza di ml.1,50 e l'altro di ml. 1,78, parcheggi larghi ml. 4 e due corsie larghe complessivamente ml. 7,12;

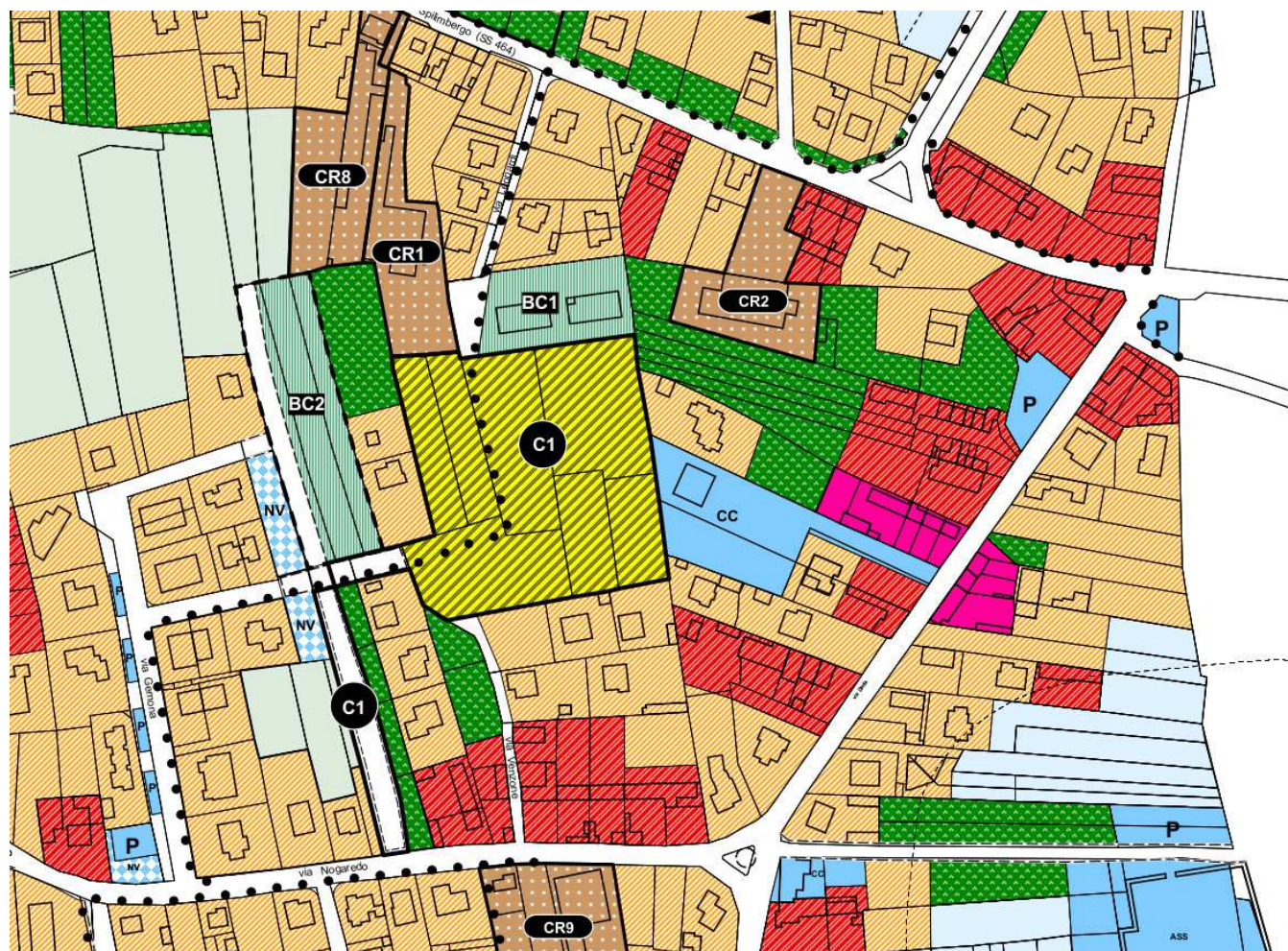
La stessa via deviava a Nord in direzione est fino a raggiungere il comparto urbanistico “BC2” , lambendo per un breve tratto un Zona S , sottozona “S5 - Verde elementare” con una viabilità di previsione non ancora realizzata. La larghezza della viabilità esistente e di previsione misura ml. 7,50 incluso un marciapiede da un solo lato. In posizione intermedia inoltre, la stessa Via Gemona presentava una traversa verso est con larghezza di ml. 9,00 al fine di raggiungere il suddetto “C1”, con un prolungamento interno allo stesso comparto, Lungo Via Nogaredo si trovavano zone urbanistiche “B3- di completamento/estensiva” in parte edificate con retrostanti aree a destinazione urbanistica “E6R- di interesse agricolo/di rispetto”, il tutto chiuso a est da una lunga striscia di terreno destinato a Zona “V- di verde privato”.

Modifiche cartografiche proposte dalla variante

- a) Veniva parzialmente trasformata la viabilità di accesso entro il comparto “C1” in “viabilità prevista” esterna ad esso. In particolare, veniva allargata sia verso nord che verso sud la viabilità interna e di accesso per complessivi ml. 2,50 , portando la larghezza complessiva a ml. 11,50 . Il tutto al fine di consentire una agevole realizzazione dei marciapiedi, del tratto veicolare e della pista ciclabile. Per fare ciò venivano intaccate piccole parti di “Zona S” con utilizzazione a NV-verde elementare , parte dei Zona B sottozona “B3” e “BC2” e parte di “Zona V- verde privato”;

- b) Veniva incluso un nuovo asse viario all'interno del comparto "C1" di larghezza variabile con un minimo di ml. 9,00 , con origine in via Nogaredo a scapito di una piccola parte di un'area ricadente in "Zona B3" e di più consistente parte di area in "Zona E- agricola" sottozona "E6R- di interesse agricolo di rispetto";
- c) Si ampliava il perimetro del comparto "BC2" a nord e si includeva in esso una "viabilità prevista" della larghezza di ml. 9,00 , il tutto a scapito di una "Zona V- di verde privato" .

Il tutto si può vedere nella figura che segue:



Modifiche delle norme di attuazione

Le norme venivano interessate nel seguente modo

- nella tabella 3 relativa ai comparti BC la seguente riga:

Indici					Oneri	
Rif.		Al	It	Rc	Opera da realizzare e cedere	Superficie
N	L	(3)	(4)	(5)		m ²
(1)	(2)	m	m ³ /m ²	m ² /m ²		
2	(b)	9	1	0,4	Parcheggi	400

veniva così sostituita

Rif.		Indici			Oneri	
N	L	Al	It	Rc	Opera da realizzare e cedere	Superficie
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		m ²
		m	m ³ /m ²	m ² /m ²		
2	(b)	9	1	0,4	- Viabilità prevista interna al comparto della larghezza di m. 9, con marciapiedi su entrambi i lati, posizionata lungo il lato ovest del comparto e per tutta la sua lunghezza; - Viabilità Prevista esterna al comparto, della larghezza di m. 7,5 ,con marciapiede sul lato sud, di collegamento della precedente viabilità alla traversa nord di via Gemona.	

▪ All'art. 11 , lettera **C) Disposizioni particolari**, dopo il punto f) veniva aggiunto il punto g) *nell'ambito C1 sono previste come opere da realizzare e cedere al Comune:*

- 1) *Viabilità prevista interna al comparto, della larghezza di ml. 11,50, con marciapiedi su entrambi i lati e pista ciclabile con separazione, posizionata in corrispondenza all'allineamento meridionale della prima traversa di Via Gemona;*
- 2) *Viabilità prevista interna al comparto di larghezza variabile, con un minimo di ml9, con marciapiedi su entrambi i lati, di collegamento tra via Nogaredo e la viabilità trasversale consecutiva alla prima traversa di Via Gemona.*

Si precisa che successivamente con variante n. 43 , l'indice di fabbricabilità territoriale del BC2 veniva portato al valore 0,8.

Finalità della variante

L'obiettivo era di permettere l'accesso ai comparti "C1" e "BC2" tramite una viabilità diversa, che scaricasse l'intensità di traffico di Via Gemona e la rendesse più sicura. A tal fine veniva proposta una nuova strada di penetrazione facente parte integrante del comparto "C1", che da Via Nogaredo proseguiva verso nord fino a interessare interamente il comparto "BC2" che veniva contemporaneamente ampliato verso nord.

La nuova strada, oltre a disimpegnare Via Gemona dal traffico veicolare dei comparti "C1" e "BC2" , permetteva il mantenimento del tracciato della pista ciclabile (pallini neri) che da Via Nogaredo andava verso Via Spilimbergo.

La percorribilità a doppio senso lungo Via Gemona sarebbe avvenuta utilizzando lo slargo a monte come spazio di inversione. Le due traverse laterali , sia quella mediana che quella a nord, avrebbero avuto un unico senso di marcia, la prima per le sue ristrette dimensioni

e la seconda per la presenza della pista ciclabile che avrebbe ristretto lo spazio di carreggiata adibito al traffico veicolare.

La prima sarebbe stata percorribile solo da Via Gemona verso la nuova strada con l'obbligo di dare la precedenza alla stessa e la possibilità di proseguire sia verso nord che verso sud.

La seconda sarebbe stata percorribile solo in direzione Via Gemona con provenienza dalla nuova viabilità e con l'obbligo di dare precedenza.

I potenziali residenti nei comparti "C1" e "BC2" sarebbero potuti entrare e uscire utilizzando esclusivamente il nuovo asse su Via Nogaredo, senza necessariamente interessare la Via Gemona.

Parti interessate dalle variazioni urbanistiche e rispetto dei limiti di flessibilità

La parte finale della traversa mediana nonché l'incrocio con la nuova viabilità risulta esterna a qualsiasi comparto in modo da consentire al Comune di realizzarla senza attendere l'attuazione dei comparti "C1" o "BC2".

La viabilità di accesso da sud al comparto "C1" e allineata alla traversa mediana di Via Gemona, viene allargata sia verso nord che verso sud per meglio rispondere agli allineamenti e rettifili esistenti e per permettere la realizzazione della pista ciclabile (pallini neri).

Veniva proposta una nuova strada che partiva da Via Nogaredo. Il primo tratto a sud figurava interno al comparto "C1" e pertanto era a carico esclusivo dei suoi attuatori, mentre il secondo tratto a nord veniva incluso all'interno del "BC2" e ovviamente realizzato nell'ambito di attuazione dello stesso.

Tutte le modifiche proposte dalla variante n. 42, in riferimento ai limiti di flessibilità, non rappresentavano elementi sostanziali all'assetto territoriale e alle strategie di pianificazione generale, dal momento che:

- 1) La "Zona B- di completamento" poteva essere ridotta per un massimo del 10% per trasformazione in "Zona S- per servizi e attrezzature collettive" e in viabilità;
- 2) La "Zona C- di espansione" era incrementabile del 10 % per trasformazione sempre in "Zona S- per servizi e attrezzature collettive" e in viabilità;
- 3) La "Zona E6R- di interesse agricolo di rispetto" era riducibile di non più del 10% complessivamente.
- 4) La "Zona S- per servizi e attrezzature collettive" era riducibile complessivamente del 10%;

Pertanto tutte le modifiche proposte rientravano abbondantemente entro i limiti di flessibilità.

Brevi cenni al Ricorso Amministrativo e ai contenuti della sentenza del TAR

L'amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.08.2007 adottava la suesposta variante n. 42 del P.R.G.C. approvandola successivamente con deliberazione dello stesso Consiglio n. 59 del 04.08.2008. Preciso che, un gruppo di cittadini residenti in Via Gemona e tutti proprietari degli immobili abitativi che occupano, presentavano un ricorso n. 535/08 al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, per l'annullamento delle citate deliberazioni.

I ricorrenti sostenevano che la variante conteneva alcune modifiche alla disciplina urbanistica delle aree nelle quali essi abitavano o, comunque, in quelle immediatamente confinanti e tali da determinare un potenziale peggioramento delle loro condizioni di vita e della vivibilità di tutta la zona.

A loro avviso gli aspetti più compromettenti erano rappresentati dall'apertura delle traverse di via Gemona verso est e al servizio della Zona BC2 e della Zona C1. Ritenevano che tali aperture avrebbero determinato un sensibile peggioramento del traffico e delle condizioni di sicurezza di Via Gemona e anche un aggravio per il sistema fognario, non opportunamente dimensionato per accogliere nuovi carichi idraulici.

Gli stessi ricorrenti inoltre lamentavano il mancato allontanamento del Sindaco prof. Lorenzo Tosolini dall'aula durante la discussione e la votazione degli atti deliberativi, dal momento che lo stesso era comproprietario assieme ad altri parenti di un immobile sito nelle immediate adiacenze sia della "Zona BC2" che della "Zona C1" e che avrebbe sicuramente beneficiato della nuova viabilità prevista in variante. Si contravveniva così a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs 267/00 che così recita :*" Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.*

I proprietari insorgevano quindi innanzi al TAR per annullare la variante n. 42 e le suddette deliberazioni, segnalando le seguenti violazioni:

- a) Violazione di legge (art. 78 del D. Lgs. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"- art. 29 del Regolamento del Consiglio Comunale di Pasian di Prato – art. 97 della Costituzione)
- b) Eccesso di potere – Illogicità - Motivazione perplessa e insufficiente- Contraddittorietà;

- c) Eccesso di potere – Illogicità - Istruttoria carente e insufficiente - Errore di fatto- Violazione di legge (artt. 33 e ss. delle NTA del PURG approvato con D.P.G.R. 5 maggio 1978 n. 0481/Pres. e succ. mod.);
- d) Eccesso di potere – Illogicità - Arbitrarietà- Difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione di legge (D.G.Reg. 20 Marzo 2008 n. 086/Pres, artt. 8 e 9) – Contraddittorietà tra parte grafica e premesse motivazionali- Violazione del principio del minimo mezzo.

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che rivestisse carattere fondamentale la motivazione inerente il mancato allontanamento del Sindaco prof. Lorenzo Tosolini dall'aula consiliare, sia in occasione dell'adozione della variante 42 che in occasione della sua approvazione. Il fatto rappresentava effettivamente violazione del comma 2 dell'art 78 del D.Lgs 267/00, dal momento che il Sindaco era comproprietario assieme ad altri parenti di un immobile sito nelle immediate adiacenze dei comparti BC2 e C1 e che avrebbe consistentemente beneficiato della nuova viabilità.

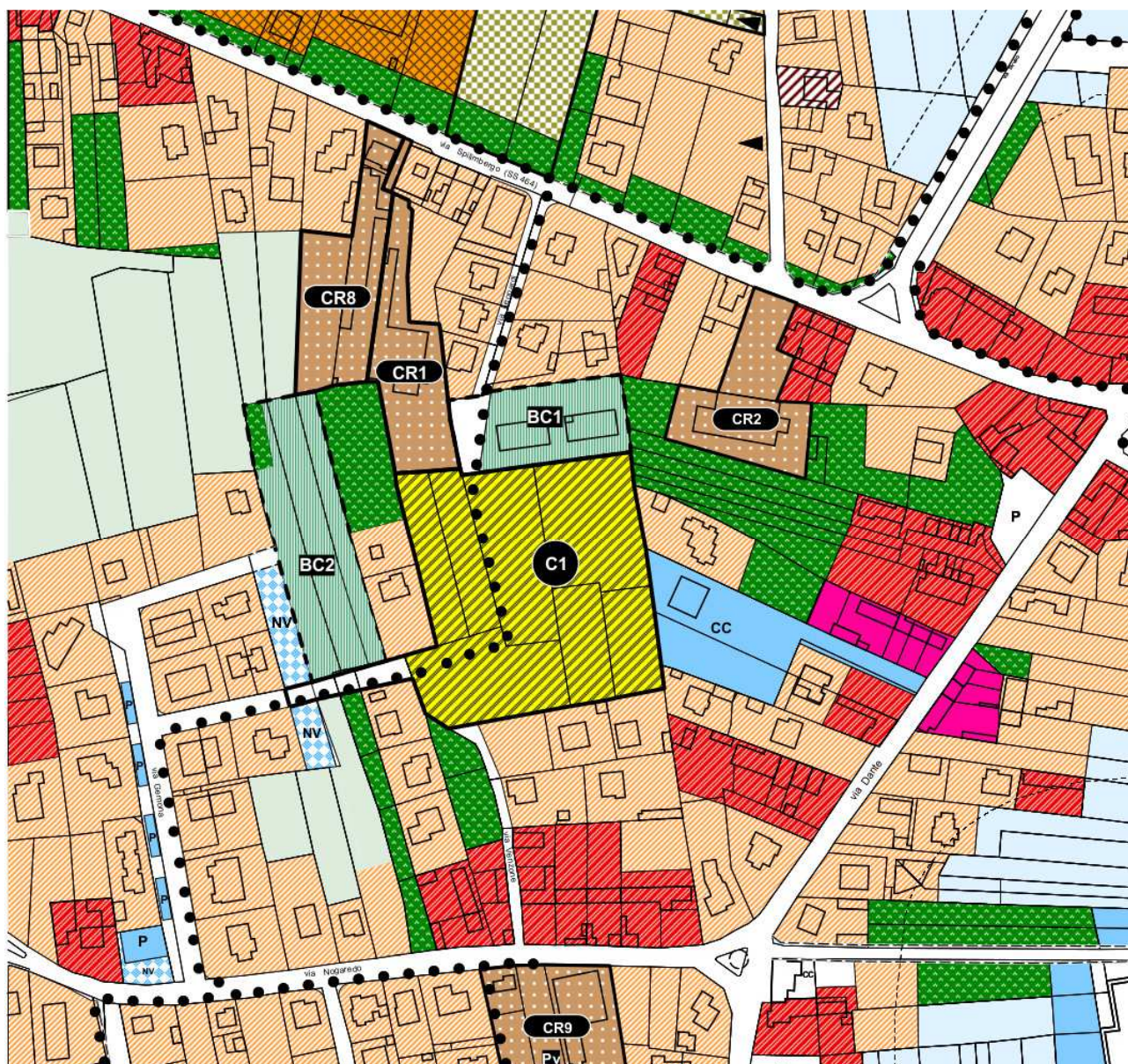
La sentenza veniva decisa il giorno 6 Novembre 2003 e pubblicata in data 23 Dicembre 2013

D) PRESA D'ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE E NUOVA SITUAZIONE CARTOGRAFICA

Presa d'atto

L'Amministrazione ritiene di fare proprio l'esito della sentenza, senza però invalidare quella parte della variante n. 42 che non risulta compromessa ed in particolare l'ampliamento del comparto "BC2" a nord, che ingloba l'ex "Zona V- di verde privato". Pertanto la nuova situazione cartografica e normativa risulta essere quella rappresentata nella pagina seguente.

Cartografia



SITUAZIONE CONSEGUENTE ALLA PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA

E) NUOVA SITUAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Modifiche alle Norme

Nella tabella 3 relativa ai comparti BC la seguente riga:

Indici					Oneri	
Rif.					Opera da realizzare e cedere	Superficie
N	L	Al	It	Rc		m ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		m	m ³ /m ²	m ² /m ²		
2	(b)	9	0,8	0,4	- Viabilità prevista interna al comparto della larghezza di m. 9, con marciapiedi su entrambi i lati, posizionata lungo il lato ovest del comparto e per tutta la sua lunghezza; - Viabilità Prevista esterna al comparto, della larghezza di m. 7,5 con marciapiede sul lato sud di collegamento della precedente viabilità alla traversa nord di via Gemona.	

Viene adesso così sostituita

Indici					Oneri	
Rif.					Opera da realizzare e cedere	Superficie
N	L	Al	It	Rc		m ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		m	m ³ /m ²	m ² /m ²		
2	(b)	9	0,8	0,4	Parcheggi	400

All'art. 11 ,lettera C) "Disposizioni particolari", dopo il punto f) **viene tolto** il punto:"g) nell'ambito C1 sono previste come opere da realizzare e cedere al Comune:

- 1) Viabilità prevista interna al comparto della larghezza di ml. 11,50 con marciapiedi su entrambi i lati e pista ciclabile con separazione, posizionata in corrispondenza all'allineamento meridionale della prima traversa di Via Gemona;
- 2) Viabilità prevista interna al comparto di larghezza variabile, con un minimo di ml9, con marciapiedi su entrambi i lati, di collegamento tra via Nogaredo e la viabilità trasversale consecutiva alla prima traversa di Via Gemona."

Documenti allegati

Si allegano alla presente relazione i dovuti estratti cartografici nelle scale tecniche 1:5000 e 1:2000:

- a) SITUAZIONE DELLA VARIANTE N. 42 – STRALCIO TAVOLA “2) GENERALE EST”, scala 1:5000
- b) SITUAZIONE DI RECEPIMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR – STRALCIO TAVOLA “2) GENERALE EST”, scala 1:5000
- c) SITUAZIONE DELLA VARIANTE N. 42 – STRALCIO TAVOLA “4) PASSONS”, scala 1:2000
- d) SITUAZIONE DI RECEPIMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR – STRALCIO TAVOLA “4) PASSONS”, scala 1:2000

Il Tecnico Comunale
Arch. Ugo Giambanco